

**N. R.G. 21426/2020**



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**

**- X Sezione civile -**

in composizione monocratica,

Il Giudice unico dott. Antonio Perinelli

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa in epigrafe indicata - avente ad oggetto ricorso ex articolo 700 c.p.c. - trattenuta in decisione all' udienza del 10.06.2020

tra

Vivicos International Travel s.r.l. con sede in Roma in Largo Ignazio Jacometti 4 (P.Iva 09503121007), in persona del l.r.p.t. dott.ssa Vivianna Papa Maggio; Vatican Tours S.L., con sede in Barcellona, Spagna Carrer Sardenya 311 (NIF:B67171371) in persona del l.r.p.t. dott.ssa Vivianna Papa Maggio; Italy Wonders srls con sede in Roma in Via Frangipane 30 (P.Iva 12738091003), in persona del l.r.p.t. Ing. Carlo Costantini; Real Barcelona S.L. con sede in Barcellona (Spagna) Carrer Pere Serra 38 Sant Cugat Des Valles, (NIF: B66840570) in persona del l.r.p.t. Ing. Carlo Costantini; Escursioni Italiane S.r.l. (C.F./P.IVA 08539371008) in persona del Legale rappresentate pro tempore dott. Paolo Delfini, corrente in Roma via Ignazio Pettinengo n. 72; Gate 1 Travel LTD, con sede in 455 Maryland Drive, Fort Washington (USA) (P.IVA 51-0346014), in persona del legale rappresentante Jason McCrane; City Walkers di Sem S.r.l.s. (P.IVA



15159221009) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ELCHIN NASIBOV, con sede in Roma via Renzo Da Ceri n. 4 tutte rappresentate e difese, in virtù di mandati speciali (doc. A), dagli Avv.ti Manfredi Bettoni (C.F. BTT MFR 51B11H501G, fax.06.4827513, PEC manfredibettoni@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Anna Ferian (C.F. FRN NNA 81M41 H501P; fax. 06.4827513; PEC annaferian@ordineavvocatiroma.org), anche in via disgiuntiva, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai suindicati numeri di fax e indirizzi PEC, e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Barberini n. 29;

- ricorrenti -

e

Società Cooperativa Culture, (cod. fisc. 03174750277), con sede legale in Mestre-Venezia, 30172 Corso del Popolo n. 40, in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Giovanna Barni, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Francesco Nardocci (cod. fisc. NRDFNC72B11H501H) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Oslavia n. 14, giusta procura speciale da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- resistente -

e

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, (C.F. 97904380587), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (P.E.C.ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; C.F. 80224030587; FAX 0696514000);

- resistente -



## FATTO e MOTIVI

1. Le società ricorrenti proponevano ricorso ex articolo 700 c.p.c. esponendo quanto segue :

- di essere primari tour operators che offrono tra i propri prodotti anche quello per l'acquisto di biglietti per l'accesso ad attrazione turistiche pubbliche, quale il "Parco Archeologico del Colosseo";
- di aver stipulato ciascuna un contratto con la Società Cooperativa Coopculture quale concessionaria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che prevede che detti biglietti di ingresso ai monumenti e siti (quale il Colosseo appunto) siano preacquistati da parte delle ricorrenti (c.d. Grandi Clienti) attraverso l'utilizzo di un deposito a scalare precostituito dalle stesse acceso presso Coopculture;
- che detti preacquisti vengono effettuati in grandi quantità dai tour operators ricorrenti - con tre/quattro mesi di anticipo rispetto ai giorni di utilizzo dei biglietti e ciò sulla base sia del calendario di apertura del Sito fornito dalle resistenti, sia delle previsioni di vendita degli stessi - con specifica indicazione del giorno e persino dell'orario di accesso;
- che, tra la fine del mese di novembre 2019 e la metà del mese di febbraio 2020, le ricorrenti hanno dato corso ad imponenti acquisti di biglietti e servizi per detto Sito (doc. 2), riferiti al periodo 1 marzo 2020 – 30 giugno 2020, pagando, attraverso il sistema di conto a scalare previsto dal contratto (doc. 3), ciascuna i seguenti importi:
  - Escursioni Italiane s.r.l.: Euro 796.514,70;
  - Vivicos International s.r.l.: Euro 242.328,00;
  - Vatican Tours S.L: Euro 81.330,96;
  - Real Barcelona S.L.: 162.326,40;
  - Italy Wonders s.r.l.s: Euro 54.317,60;
  - Gate 1 Travel LTD: Euro 88.268,80;
  - City Walkers di Sem S.r.l.s.: Euro 64.848,83.



In realtà di detti importi complessivi una parte è stata corrisposta a Coopculture per l'acquisto di servizi accessori da essa forniti;

- che su questa situazione si è innestato lo scoppio della pandemia del Covid 19, evento straordinario ed imprevedibile che ha portato dapprima a dichiarazioni di emergenza sanitaria mondiale (30 gennaio 2020, ad opera della WHO) e italiana (31 gennaio 2020), fino a giungere a dichiarazione di pandemia, da parte della stessa WHO in data 11 marzo 2020;

- che il Governo Italiano con DPCM del 8.3.2020 ha decretato il c.d. lockdown a partire dall'8.3.2020 e inizialmente previsto fino al 3 aprile 2020, e successivamente prorogato fino al 17.5.2020, allo stato;

- che già dalla fine del mese di febbraio 2020 peraltro i visitatori del sito del Colosseo hanno proceduto alla cancellazione in massa delle loro prenotazioni, di talchè i biglietti preacquistati dalle ricorrenti per ingressi al Colosseo dal 1.3.2020 fino a tutto il 30.6.2020 sono divenuti inutilizzabili, e ciò sia perché ricadenti nel periodo suddetto di "chiusura" totale (8.3. – 17.5.2020), sia del sito che delle persone, in Italia come all'estero, sia perché nei periodo di teorica apertura (1-7 marzo 2020 e 18 maggio-30 giugno 2020) il turismo è di fatto annichilito;

- che dato il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili quale certamente è l'epidemia COVID 19, ex art. 1467 c.c. le ricorrenti possono senza dubbio chiedere la risoluzione dei contratti di preacquisto anche per l'impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c.;

- che pertanto le ricorrenti hanno diritto a chiedere la restituzione del prezzo pagato a Coopculture (e MIBACT) e ciò sia in relazione ai biglietti (o rectius preacquisti) di ingresso al Colosseo per i periodi dal 1 marzo al 7 marzo 2020 e dal 18 maggio 2020 al 30 giugno 2020, nonché per il periodo dall'8 marzo 2020 al 17 maggio 2020 (c.d. lockdown);

- che sussiste il pericolo che la Coopculture non sia più, dopo il 30 giugno 2020, concessionaria del Sito del Parco Archeologico del Colosseo e dunque potrebbe essere nell'impossibilità di garantire sia il rimborso del prezzo dei biglietti sia l'erogazione dei servizi accessori acquistati dagli istanti.



Tanto premesso rassegnavano le seguenti conclusioni : *“Ricorrono all’Ecc.mo Tribunale di Roma affinché voglia emettere inaudita altera parte i seguenti provvedimenti richiesti, urgenti ed indifferibili: 1) in relazione al termine decadenziale del 30 maggio 2020 indicato da Coopculture per la richiesta di ottenimento dei voucher in sostituzione delle prestazioni non erogate, sospendere e/o procrastinare opportunamente tale termine e, in subordinare, ordinare a Coopculture di consentire alle ricorrenti l’ottenimento dei voucher automaticamente ovvero mediante un’unica istanza cumulativa per tutti i biglietti pre-acquistati da ogni singolo Grande Cliente; detto provvedimento è richiesto solo in via subordinata ed al fine di evitare il maturarsi di scadenze connesse al termine del 30 maggio 2020 per la richiesta di detti voucher. 2) ordinare a Coopculture in solido con il MIBACT, la predisposizione di un deposito cauzionale vincolato, per l’intero importo del credito di ciascuna delle ricorrenti ovvero, in alternativa, di stipulare in favore delle stesse ricorrenti (di ciascuna di esse cioè) una Polizza Fidejussoria Bancaria “a prima richiesta e senza eccezioni” di pari importo, per ciascuna delle ricorrenti. 3) In alternativa alla richiesta sub 2 potrà essere ordinato a Coopculture e al MIBACT di costituire un fondo destinato al rimborso dei biglietti acquistati dai Grandi Clienti ricorrenti, pari all’importo dell’intero credito (in via di accertamento giudiziario) corrispondente al valore dei biglietti di accesso al Colosseo preacquistati da ciascuna di esse ricorrenti e riferiti al periodo 1 marzo 2020 – 30 giugno 2020”.*

2. Con decreto del 19.05.2020 veniva respinta la richiesta di emettere, con decreto, gli invocati provvedimenti cautelari e veniva disposta la trattazione scritta della controversia.

3. Si costituiva in giudizio la società cooperativa culture eccependo, in via preliminare, la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda n. 1 avendo le società ricorrenti richiesto ed ottenuto i voucher.

Sempre in via preliminare veniva eccepita l’inammissibilità dell’azione per difetto dei presupposti e dei requisiti della tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c.



Nel merito deduceva l'infondatezza dell'azione avversaria per difetto dei requisiti del fumus e del periculum.

Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni : *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere integralmente il ricorso in quanto nullo e/o inammissibile e/o infondato, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio”*.

4.Si costituiva altresì in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo deducendo preliminarmente che la propria legittimazione passiva doveva ritenersi limitata alla trattazione della questione del rimborso dei soli biglietti di ingresso e non anche dei "pacchetti turistici".

Eccepiva quindi l'inammissibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione in quanto l'art. 88 del DL 18/2020 pone una disposizione inderogabile, stabilendo che la sola modalità di rimborso ammessa è il voucher da richiedere entro il termine perentorio fissato dalla disposizione stessa.

Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni : *“CHIEDE all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del MIBACT, nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande cautelari avanzate dalle Società Ricorrenti, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari”*.

5.All'esito del deposito delle note di trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione.

6.Il provvedimento d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., è chiesto al giudice al fine di evitare che, nelle more del processo, il diritto, fatto valere in via ordinaria, possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile.



7. I presupposti affinché il giudice possa emettere il provvedimento d'urgenza - ex art. 700 c.p.c. - sono: il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Inoltre, l'esperimento del ricorso cautelare disciplinato dall'art. 700 c.p.c. presuppone, a pena dell'inammissibilità dell'azione, l'inesistenza di specifici rimedi cautelari tipici - c.d. requisito della residualità-atipicità del provvedimento d'urgenza.

8. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione.

Sostiene l'Avvocatura che i provvedimenti richiesti (sospensione del termine per la richiesta del rimborso tramite voucher ovvero sua sostituzione da un deposito cauzionale) non sarebbero consentiti dall'art. 88 cit. talchè : *“Richiedere la sospensione di tale termine, o la sostituzione del rimborso tramite voucher con forme di garanzia del rimborso in denaro, implica quindi la pretesa che codesto Tribunale disapplichì direttamente il disposto della legge, che di per sé non lascia spazio a soluzioni alternative a quella tassativamente prescritta, e corredata da specifico termine decadenziale. L'ordine giudiziale richiesto dalle ricorrenti si tradurrebbe inevitabilmente nella sospensione dell'imperatività della legge; donde l'eccepito difetto assoluto di giurisdizione”*.

Il Tribunale dissente assolutamente da tale prospettazione.

Se la richiesta della parte non rientra nella previsione legislativa ciò comporterà il rigetto della sua domanda non certo la disapplicazione della legge da parte del giudice il cui compito consiste appunto nel verificare se una certa fattispecie concreta rientri o meno nella previsione legale.

A voler ritenere altrimenti si dovrebbe ritenere che la verifica della conformità o meno a legge di alcune fattispecie sarebbe sottratta al controllo giurisdizionale con violazione dei principi costituzionali e della stessa divisione dei poteri.



9. Parimenti deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato essendo pacifico che la Cooperativa Culture ha venduto i biglietti trasferendo al Parco Archeologico gran parte del ricavato.

10. La Difesa della società Coopculture eccepiva quindi l'inammissibilità del ricorso a causa della mancata indicazione del *petitum*.

L'eccezione è infondata.

Invero nel ricorso è chiaramente indicato il *petitum* consistente nella richiesta di costituzione di garanzie (costituzione di un fondo / deposito / rapporto fidejussorio) a garanzia del credito asseritamente vantato dalle ricorrenti.

Ciò determina altresì il rigetto dell'ulteriore eccezione relativa alla mancanza del requisito della residualità.

Invero altri provvedimenti cautelari e, segnatamente, il sequestro sarebbero inidonei ai fini sopra indicati.

L'asserita incoercibilità dei provvedimenti richiesti non determina l'inammissibilità del ricorso in quanto l'eventuale provvedimento di accoglimento potrebbe esercitare un tipo indiretto di coazione sulla mancata ottemperanza al previo ordine giudiziale.

L'ammissibilità di tale provvedimento è stata espressamente riconosciuta nel caso di 'abuso di dipendenza economica' ex art. 9, Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive).

Deve altresì rilevarsi che l'ordine potrebbe essere rafforzato ex articolo 614 bis cod. proc. civ.,

11. Nel merito deve innanzitutto darsi atto delle modifiche normative introdotte dopo la presentazione del ricorso.

Invero, a seguito delle modifiche apportate all'art. 88 dall'art. 183, comma 11, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, da un lato il periodo di operatività del sistema voucher è stato esteso sino al





30.9.2020 mentre il termine ultimo per l'inoltro delle richieste di voucher è stato fissato al 30.6.2020 data da cui viene fatto decorrere il termine di 18 mesi di validità degli stessi.

Inoltre, nelle more, le società ricorrenti hanno richiesto ed ottenuto quasi tutti i voucher cui avevano diritto utilizzando un unico codice PNR.

Quindi deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle richieste di cui al punto 1 delle conclusioni.

12. In ordine al *fumus* deve osservarsi che il Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n. 27 e successivamente sostituito dall'art. 183 co.11 lett. a) D.L. 19.5.2020, n. 34, il legislatore ha disciplinato la fattispecie in esame prevedendo che : *“ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”*.

Nel caso di specie le ricorrenti hanno richiesto ed ottenuto, per gran parte dei biglietti acquistati, i voucher e dunque non potranno richiedere la risoluzione del contratto.

Per quanto concerne poi la posizione della Cooperativa culture la stessa l'articolo 15 dell'Accordo Grandi Clienti prevede che : *“Coopculture declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni del servizio, nel caso si verificano eventi straordinari al di fuori del suo diretto controllo.*



*Coopculture non è responsabile di eventuali cancellazioni, variazioni o modifiche stabilite dagli organizzatori delle mostre e/o dal proprietario del sito. Le modalità di accesso alle mostre e/o ai siti inclusi nel presente accordo potranno subire variazioni su indicazione degli Enti Concedenti”.*

Tale previsione è applicabile in relazione alla pandemia.

Sotto altro profilo deve osservarsi che la Cooperativa Culture ha eseguito, in gran parte, la sua obbligazione vendendo i biglietti il cui ricavato è stato versato all’Ente Parco, per complessivi euro 12.140.319,43 e trattenendo una quota del 14%.

13. Non sussiste pertanto il requisito del *fumus*.

14. Parimenti difetta il presupposto del *periculum*.

Invero gran parte dei corrispettivi versati sono stati trasferiti al Parco Archeologico del Colosseo ente pubblico interamente partecipato dal Ministero per i beni e le attività culturali della cui solvibilità non può dubitarsi.

Sotto altro profilo le ricorrenti, da un lato, non hanno provato di aver rimborsato i propri clienti e, dall’altro, hanno goduto degli ammortizzatori sociali predisposti dal Governo (cassa integrazione – cfr. pg. 18 del ricorso) e potranno accedere altre misure previste (es. esenzioni fiscali, finanziamenti, ecc.).

Deve altresì rilevarsi che le ricorrenti potranno verosimilmente utilizzare i voucher durante il periodo di validità tenendo conto della normalizzazione dell’attività del Parco archeologico che ha visto aumentare, nelle ultime settimane, gli ingressi.

Comunque non vi è prova di una situazione di difficoltà economica della Cooperativa Culture la quale risulta titolare di una concessione rilasciata nel 1997 dalla Soprintendenza Archeologica per il Colosseo prorogata per legge.



15. Difettando entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* il ricorso deve essere respinto.

16. Attesa la parziale soccombenza reciproca e la novità delle questioni affrontate possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma – X Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :

1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle richieste di cui al punto 1 delle conclusioni;
2. rigetta, per il resto, il ricorso;
3. spese compensate.

Roma, 1 luglio 2020.

Il Giudice  
firmato digitalmente da  
Antonio Perinelli

